

REGOLAMENTO INTERNO DELLA RETE D'IMPRESA MEDITALIA

ART. 1- GENERALITA'

La finalità del Regolamento è principalmente quella di disciplinare i rapporti tra gli Organismi di Mediazione Associati, ed i rapporti tra la Rete d'Impresa MedItalia e gli Organismi di Mediazione Associati.

ART. 2- PARTECIPAZIONE ATTIVA

La partecipazione effettiva alle attività della Rete d'Impresa da parte delle imprese aderenti è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte degli Organismi aderenti ed attività della Rete d'Impresa.

Per questo motivo, l'organizzazione della Rete d'Impresa si impegna a definire i propri lavori con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti gli aderenti.

ART. 3- TRASPARENZA E COERENZA

La Rete d'Impresa e gli organismi aderenti alla Rete d'Impresa considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali la base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

ART. 4- LINEE GUIDA

La Rete d'Impresa:

- **sostiene** la crescita e lo sviluppo degli Organismi di Mediazione, accrescendone la capacità innovativa e competitiva delle imprese partecipanti e garantendo la qualità delle procedure e il presidio dei territori;
- **costruisce** legami relazionali forti tra Organismi di Mediazione, organizzazioni, persone, imprese, istituzioni, coordinando l'azione e lo sviluppo
- **promuove** il coinvolgimento degli stakeholders nell'impegno di servizio di prevenzione, gestione, risoluzione delle controversie con strumenti ADR;
- **progetta** risposte ai bisogni delle persone in materia di risoluzione delle controversie, pensati in chiave di filiere di servizi nei quali convergono risorse pubbliche e private siano esse umane, professionali, economiche.
- **alimenta** la cultura della negoziazione e mediazione per la risoluzione amichevole delle liti;

ART. 5- RUOLO E FUNZIONI DELLA RETE D'IMPRESA

Le funzioni che la Rete d'Impresa svolge sono le seguenti:

- a) **General Contractor.** La Rete d'Impresa partecipa con titolarità propria o in forma concordata con gli organismi aderenti, a trattative con parti terze per il raggiungimento del Programma di Rete
- b) **Marketing-sviluppo.** La Rete d'Impresa opera un'azione di promozione, ricerca e sviluppo finalizzata ad aprire nuove opportunità di lavoro, nuovi mercati e/o servizi od offrendo maggiori possibilità di stipulare convenzioni, contratti o accordi commerciali, attraverso una presenza strategica nelle istituzioni maggiormente rappresentative.

- c) **Coordinamento.** La Rete d'Impresa può svolgere un'azione di coordinamento fra più Organismi di mediazione finalizzata a realizzare servizi integrati e differenziati o a promuovere sinergie, associazioni d'impresa o interscambi in merito a convenzioni, contratti o servizi acquisiti dal Rete d'Impresa.
- d) **Progettazione.** La Rete d'Impresa svolge un'azione di progettazione, ricerca bandi, possibilità di finanziamento e di programmazione a favore degli Organismi aderenti e della Rete d'Impresa.
- e) **Sperimentazione-innovazione.** La Rete d'Impresa, in accordo con gli organismi aderenti, può svolgere attività in proprio, quando questa si ritiene sperimentazione utile ed innovativa, per aprire nuove e più avanzate metodologie di intervento o quando questa è funzionale alla sua presenza strategica a favore delle imprese aderenti
- f) **Servizi.** La Rete d'Impresa può organizzare e gestire in proprio o in accordo con altri, servizi di assistenza, quali: contabilità, amministrazione, qualità, consulenza od altri servizi che si ritenessero opportuni a favore delle imprese aderenti
- g) **Formazione.** La Rete d'Impresa può, su sua iniziativa o su richiesta delle imprese aderenti, elaborare in proprio o in accordo con altri enti, progetti e attività formative o selezione del personale.

ART. 6 – LE IMPRESE PARTECIPANTI

6.1 Premessa

È fatto salvo quanto disposto dalle norme del Contratto di Rete in tema di ammissione, permanenza ed esclusione dei Partecipanti.

6.2 Requisiti di ammissione

Possono essere ammesse a far parte della Rete d'Impresa le imprese che erogano servizi ADR e che risultino iscritte, alla data di adesione alla Rete d'Impresa, nel registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, ovvero che ne risultino cancellate non oltre 12 mesi antecedenti la domanda, ovvero che desiderino iscriversi al citato registro nei successivi 12 mesi.

Possono essere ammessi organismi di mediazione, o altri soggetti che intendano perseguire gli scopi sociali della Rete, se operano con competenza e qualità sul territorio provinciale e nazionale, e che non siano in conflitto con organismi aderenti alla data della domanda di partecipazione

6.3 Rapporti tra imprese aderenti alla rete

Costituisce uno degli aspetti portanti dell'essere parte della Rete d'Impresa, la collaborazione e lo scambio delle informazioni, delle esperienze e delle prestazioni di ciascun organismo con la Rete d'Impresa, e fra Organismi. Esse vanno perseguite anche mediante il rafforzamento delle diverse forme di collaborazione operativa per la piena integrazione nella Rete di ciascun aderente, allo scopo di esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della impresa aderente.

A tal fine la Rete d'Impresa promuove, tutela e regola, attraverso gli organi societari, i rapporti fra le imprese aderenti, e fra le medesime e la struttura della rete, favorendo tutte le possibili sinergie e

valorizzazioni delle specificità imprenditoriali delle imprese aderenti, con riguardo alla specializzazione dei richiedenti e/o alla presenza sul territorio nazionale.

Gli aderenti riconoscono che lo sviluppo imprenditoriale della singola impresa, strumento indispensabile per il perseguimento degli scopi statutari, deve essere imprescindibilmente compatibile con le analoghe esigenze di sviluppo delle altre imprese aderenti e pertanto costituisce impegno essenziale di ciascun organismo aderente a non assumere condotte concorrenziali che pregiudichino la qualità delle attività o arrechino danno a ciascun Organismo aderente e/o alla medesima Rete d'Impresa.

Nel caso di interessi divergenti tra le imprese aderenti, o nei casi in cui vi sia una incompatibilità rispetto a:

- integrazione operativa sulla gestione di un progetto,
- la partecipazione ad un bando,
- l'assegnazione di un servizio,
- qualsiasi altra attività legata agli obiettivi della Rete,

il Comitato di Gestione adotta, al sol fine di dirimere il possibile conflitto di interessi, i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) competenza, specializzazione e territorialità: privilegio all'aderente che già opera in quel settore, che già opera nello stesso territorio e che offre un progetto o una modalità organizzativa più consona alla richiesta del committente;

b) rapporto con l'utenza: privilegio all'aderente che già offre altri servizi allo stesso gruppo di utenti con soddisfazione degli stessi (la soddisfazione per il rapporto già esistente e la volontà di potenziarlo deve essere esplicitamente espressa dagli stessi utenti o da chi ne ha la tutela).

7. OBBLIGHI DELLE IMPRESE PARTECIPANTI

7.1 Accordi di reciprocità e competenze territoriali dei soci e Mediatori degli Organismi Associati

Con la domanda di adesione alla Rete d'Impresa, l'Organismo deve sottoscrivere un accordo di reciprocità con gli altri Organismi Associati ai sensi del D.M. 150/23

La Rete garantisce l'esclusività della sede del singolo organismo all'interno del networking della rete stessa, fatta salva la facoltà del Comitato di Gestione a limitare il numero di sedi messe a disposizione da un organismo in considerazione di nuove adesioni o delle dimensioni del bacino d'utenza.

7.2 Utilizzo Piattaforma

L'Organismo aderente, per la gestione delle pratiche derivanti dalla rete, ha l'obbligo di utilizzare il gestionale della rete.

7.3 Uso del Logo e Marchi della Rete d'Impresa

Ogni Organismo è tenuto ad affiancare ai propri segni distintivi nelle proprie comunicazioni (a titolo esemplificativo: modulo di domanda di mediazione, comunicazioni marketing, sito internet...) l'adesione alla Rete d'Impresa utilizzando il Logo dello stesso.

7.4 Modalità di contribuzione della quota di adesione

Tutti gli Organismi associati sono tenuti a partecipare all'attività della rete e a contribuire al suo sviluppo mediante il pagamento di un contributo annuale dal Direttivo stabilito come segue: € 200,00

La mancata corresponsione della quota di adesione e/o del rinnovo comporterà l'esclusione dell'Organismo dalla Rete stessa.

7.5. Modalità di contribuzione delle quote dei convenzionamenti

La Rete, in virtù della propria qualità di General Contractor, stipula convenzioni, contratti o accordi commerciali con parti terze per l'erogazione dei servizi ADR e ogni altro servizio finalizzato al raggiungimento del Programma di Rete e si impegna a notiziare le imprese partecipanti su ogni singola convenzione, contratto o accordo elaborando un apposito e specifico regolamento.

Le imprese aderenti saranno libere di aderire o meno al singolo convenzionamento, contratto o accordo. L'impresa entro 10 giorni dovrà comunicare la propria adesione. La mancata comunicazione comporta che l'impresa non aderirà al convenzionamento proposto.

La Rete indicherà specificatamente per ogni convenzione gli importi che dovranno essere retrocessi dall'impresa che svolgerà il servizio ADR richiesto alla rete stessa.

La rete procederà a rendicontare trimestralmente gli importi dovuti alla Rete e l'impresa avrà 30 giorni per saldare il dovuto.

ART 8- IL COMITATO DI GESTIONE

8.1 Premessa

Il Comitato di Gestione è l'Organo direttivo della rete ed è costituito da un rappresentante dell'organismo aderente per un minimo di tre e massimo di sette.

8.2 Nomina, funzionamento, revoca del Comitato di Gestione

È fatto salvo quanto disposto dal Contratto di Rete per quanto riguarda le norme di nomina, funzionamento, revoca del Comitato di Gestione.

Il direttivo resta in carica 3 anni e può essere confermato per i trienni successivi.

ART. 9 – SOSTEGNO DELLA RETE ALLE IMPRESE ADERENTI E ALLE SINGOLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI, PARTNERSHIP

9.1 Kit Gestione Organismo

Alla delibera dell'adesione alla Rete d'impresa, l'Organismo riceverà l'accesso al kit di gestione dell'Organismo che prevede:

- Audit Sedi
- Audit Mediatori
- Regolamento di procedura
- Regolamento di procedura online
- Codice Etico
- Privacy/GDPR/Registro
- Tariffario

Contratto con i Mediatori

L'utilizzo del kit di gestione non è vincolante, salvo il regolamento delle procedure, il tariffario e il codice etico.

Lo scopo del kit di gestione è di agevolare l'uniformità di comportamenti da parte delle imprese aderenti alla Rete.

9.2 Accesso a convenzioni e sconti riservati

Alla delibera dell'adesione alla Rete d'Impresa, l'Organismo avrà la possibilità di accedere alle convenzioni, ai contratti, agli accordi commerciali che la Rete in qualità di General Contractor con parti terze per:

- Perogazione dei servizi ADR e ogni altro servizio finalizzato al raggiungimento del Programma di Rete da parte delle imprese aderenti
- la fruizione di servizi utili/necessari alle imprese aderenti (a titolo esemplificativo: convenzioni per formazione specialistica per mediatori, avvocati; sconti per acquisto assicurazione organismo; sconti per acquisto licenze software gestionale...)

L'accesso alle convenzioni e agli sconti avverrà nella misura determinata per ogni singola convenzione, contratto o accordo in base al profilo del singolo organismo.

9.3 Acquisizione di accordi commerciali/imprenditoriali e partnership da parte delle imprese aderenti

I progetti di sviluppo dei singoli Soci, quelli d'area e/o di territorio, e le partnership che necessitano del sostegno della rete, devono essere comunicati con apposita richiesta in tempo congruo al Comitato di Gestione, accompagnati da relazione che ne giustifichi l'utilità per la Rete.

La Rete d'Impresa sostiene fattivamente tutti i progetti delle imprese aderenti a condizione che:

- a. siano parte integrante o la piena realizzazione del piano di impresa delle aree specialistiche o dei progetti di territorio della Rete d'Impresa
- b. apportino nuovi contributi e creino valore aggiunto sia economico sia qualitativo ai progetti della Rete;
- c. aprano nuove filiere di servizi coerenti con la missione della Rete;
- d. non rechino danno d'immagine e/o imprenditoriale al Rete d'Impresa e/o ai singoli Soci.

Tutti i progetti devono ottenere formale avallo del Comitato di Gestione e vengono in conseguenza acquisiti dallo stesso con il ruolo di General Contractor.

Una volta avvallato il progetto, la Rete d'Impresa partecipa con titolarità propria o in forma concordata con gli Organismi aderenti, alla trattativa e conclusione dell'iniziativa commerciale e/o della partnership.

L'organismo che ha favorito il convenzionamento/partnership avrà diritto ad una quota sul singolo affare procacciato a prescindere dall'affidamento del servizio. Tale quota verrà stabilita dal Comitato di gestione nel regolamento relativo al singolo convenzionamento. (Catena di Valore)

Quando sarà necessario per ragioni amministrative/fiscali o per ragioni di opportunità, la rete potrà affidare all'organismo che ha favorito il convenzionamento/partnership la gestione, anche amministrativa, dei servizi acquisiti in base ad un apposito regolamento che verrà di volta in volta emanato dal Comitato di Gestione.

I cui criteri indicativi per il servizio di mediazione civile e commerciale possono essere così riassunti:

Spese avvio ad appannaggio dell'Organismo referente

20/30% delle spese di mediazione al netto dei costi di organizzazione e commercializzazione all'organismo referente.

70/80% delle spese di mediazione al netto dei costi di organizzazione e commercializzazione all'organismo competente territorialmente che indicherà il mediatore, oltre alle eventuali successive spese di mediazione per l'esito favorevole.

9.4 Affidamento dei servizi acquisiti in seguito alla stipula di convenzioni-partnership

La Rete, notiziando le imprese aderenti di una convenzione, contratto o accordo commerciali con parti terze per l'erogazione dei servizi ADR e ogni altro servizio finalizzato al raggiungimento del Programma di Rete, comunica le specifiche modalità di affidamento del servizio richiesto.

Nell'affidamento dei servizi ADR acquisiti come General Contractor, la Rete d'Impresa dovrà tenere conto delle specificità del singolo Organismo associato, anche alla luce di programmi di miglioramento qualitativo, definizione di obiettivi strategici e piani operativi.

In particolare quando la Rete d'Impresa acquisisce servizi di mediazione civile commerciale, la stessa è tenuta ad assegnare le attività prioritariamente al Socio che abbia sede esclusiva nella località del foro competente della singola istanza. In base ai volumi del servizio la Rete potrà farlo affiancare da altro Organismo aderente con sede facoltativa nel foro competente.

La Rete d'Impresa sulla base delle specifiche caratteristiche del servizio richiesto – ad esempio competenza in una materia specialistica- potrà procedere all'assegnazione non su base territoriale ma sulla specificità del servizio stesso.

9.5 Svolgimento dei servizi acquisiti in seguito alla stipula di convenzioni-partnership

L'Impresa aderente a cui viene assegnato il servizio, ne è responsabile esclusivo e si obbliga a:

- a. agire nel pieno rispetto del Contratto di Rete, del presente Regolamento e delle normative vigenti per l'erogazione del servizio stesso
- b. gestire la procedura con la propria struttura amministrativa
- c. garantire gli standard qualitativi stabiliti dalla Rete d'Impresa

ART. 10- EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento potrà essere modificato e/o integrato, a cura del Comitato di Gestione in ragione delle modificazioni sopravvenute alle disposizioni regolanti i rapporti associativi, nonché alla normativa in materia di ADR, oppure per adeguarlo al raggiungimento del programma di rete legate alle mutate condizioni di mercato o per migliorare i rapporti interni tra imprese aderenti e tra imprese aderenti e rete.

ART. 11- LEGGE APPLICABILE E FORO CONVENZIONALE CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Il rapporto tra aderenti alla Rete è disciplinato dalla Legge italiana.

Qualsivoglia controversia avente ad oggetto la validità, l'efficacia, l'interpretazione o l'esecuzione delle norme di funzionamento, del presente Regolamento o delle delibere del Comitato di Gestione

sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano previo tentativo obbligatorio di mediazione presso la Camera Arbitrale di Milano .

Sarà altresì devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano qualsiasi controversia dovesse insorgere fra imprese aderenti, oppure tra Rete d'Impresa e imprese aderenti, in ragione dei rapporti di rete, anche se di natura meramente patrimoniale previo tentativo obbligatorio di mediazione presso la Camera Arbitrale di Milano.

Versione Marzo 2024